

	STATUTO	
	“AMICI DEI POMPIERI DI GARBAGNATE ODV- ETS”	
	L' associazione ha sede in Via Venezia, 8 – Garbagnate Milanese (MI) Cap 20024.	
	Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta	
	necessità di modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti	
	nonché ai registri nei quali è iscritta.	
	Art. 2 Normativa e durata	
	L'Associazione, ha portato adeguamento al proprio statuto ai sensi del d.lgs.	
	117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale,	
	persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati	
	o di terzi, nello specifico di arrecare benefici a persone in condizioni di disabilità fisica	
	e psichica in conseguenza a malattie comportamenti menomazioni non temporanee	
	e con particolare riferimento al disturbo autistico; ha durata illimitata ed è senza	
	scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto,	
	proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita	
	dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla	
	legge.	
	L'Associazione si ispira alle norme del proprio ordinamento interno a principi di	
	democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.	
	Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i	
	soci, i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a	
	quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.	
	L'Associazione accoglie e promuove esperienze di volontariato, servizio civile e	
	cooperazione.	

Art. 3 Scopi ed attività

L'associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione persegue, attività di interesse generale come da art. 5 D.Lg. 117 del
3/7/17 e finalità di promozione culturale, sociale e civile; in particolare si prefigge di
perseguire i seguenti scopi:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
--

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

e) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Promuove sostegno attraverso lo sviluppo di attività formative, sportive e promozione della cultura e dell'arte, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale.

In particolare e nello specifico, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- ✓ collaborare con le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione una "cultura del soccorso e sicurezza", tramite percorsi didattici orientati sulle materie della cultura, della solidarietà e della sicurezza;
- ✓ promuovere le attività per la tutela del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle attività formative;
- ✓ Organizzare incontri pubblici di sensibilizzazione sui pericoli delle attività domestiche e percorsi di formazione sulle tecniche di primo soccorso;
- ✓ Realizzare attività ludico-didattiche rivolte ai minori relative ai pericoli che si possono incontrare in casa e all'aperto;
- ✓ Promuovere raccolta fondi per l'acquisto di mezzi e attrezzature.
- ✓ Rendersi interpreti presso le autorità competenti delle necessità della associazione, al fine di svilupparne le attività istituzionali.
- ✓ Svolgere attività ricreative, promuovere ed organizzare manifestazioni aperte a tutta la cittadinanza, sensibilizzare sull'importanza del primo soccorso.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 - Soci

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri d'ambo i sessi, nonché le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro, che ne condividano le finalità, senza distinzione di sesso, di razza, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari

	opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.	
	E' esclusa la temporaneità della vita associativa fatta eccezione nei casi di recesso	
	volontario, mancato rinnovo del tesseramento ed espulsione per infrazioni	
	statutarie.	
	Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e	
	ai doveri nei confronti dell'Associazione.	
	I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale fissata dall'Assemblea ed	
	eventuali contributi straordinari associativi deliberati dagli organi. Sono tenuti	
	all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e a fare quanto nelle	
	loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è rimborsabile,	
	trasmissibile né rivalutabile.	
	I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all'Associazione la divisione	
	del fondo comune né pretendere quota alcuna.	
	Art. 5 – Diritti e doveri dei soci	
	I soci hanno il diritto a:	
	a) Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse	
	dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione	
	medesima;	
	b) Eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi se maggiorenni;	
	c) Esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico e	
	finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti	
	interni, se maggiorenni.	
	I soci sono tenuti a:	

	a) Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché a frequentare la sede;	
	b) Sostenere scopi e finalità indicate nell'art. 2 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;	
	c) Corrispondere, nei termini stabiliti, la quota o contributo associativo annuale.	
	Per la partecipazione nelle assemblee, l'elezione degli organi, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e successive mod. e/o integr.	
	Art. 6 – Ammissione dei soci	
	Le richieste di ammissione a socio vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, all'organo di amministrazione o consiglio direttivo, cui è demandato il compito di accettarle o respingerle.	
	La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione, ad attenersi al presente Statuto e all'eventuale Regolamento interno.	
	All'atto del versamento della quota sociale, l'interessato assume immediatamente la qualifica di socio: l'iscrizione comunque dovrà essere esaminata e ratificata dal Consiglio Direttivo dell'associazione alla prima riunione utile che dovrà essere effettuata entro trenta giorni. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, in carenza di risposta, la domanda deve intendersi comunque definitivamente accettata. L'esito della valutazione dovrà essere comunicata all'aspirante socio e annotata nel libro soci, se con esito positivo, mentre, in caso di esito negativo, dovranno essere indicate le motivazioni e restituita la quota associativa versata. In caso di diniego l'aspirante socio, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà	

	presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva la prima	
	Assemblea dei Soci.	
	I minori di 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei	
	genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.	
	Art. 7 – Esclusione dei soci	
	La qualifica di socio si perde:	
	a) Per morosità rispetto al pagamento delle quote sociali ordinarie e/o	
	straordinarie senza giustificato motivo. I soci sospesi o espulsi per morosità,	
	potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota	
	d'iscrizione e dopo aver sanato la morosità pregressa;	
	b) Per espulsione (considerata misura disciplinare);	
	c) Per recesso e/o dimissioni;	
	d) Per scioglimento dell'Associazione;	
	e) Per causa di morte.	
	La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi	
	carica ricoperta all'interno dell'Associazione.	
	La misura disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo	
	nei confronti del socio che:	
	a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;	
	b) Svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione e/o denigri o attenti in	
	qualunque modo o con qualsiasi comportamento al buon andamento	
	dell'Associazione;	
	c) In qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione;	

	Il socio può recedere/dimettersi dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell'associazione;	
	In caso di recesso/dimissioni o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso/dimissioni o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'associato in caso di recesso/dimissioni.	
	In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiglio Direttivo della associazione a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive. Tali decisioni dovranno essere rese note al socio con comunicazione scritta. L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.	
	Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'Assemblea l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa.	
	Art. 8 - ORGANI	
	Gli organi dell'associazione sono:	
	a) Assemblea dei Soci	

	b) Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione	
	c) Presidente	
	d) Organo di controllo, laddove eletto.	
	Art. 9 – Assemblea dei soci	
	L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è	
	composta da tutti i soci dell' associazione in regola con il pagamento della quota	
	annuale, iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro associati, con voto singolo. Ciascun	
	associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3)soci nelle associazioni con	
	un numero di soci inferiore a cinquecento (500) e di cinque (5) associati in quelle con	
	un numero di associati superiore a cinquecento (500).	
	L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga	
	opportuno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo (1/10)dei suoi	
	componenti: in questo caso l'Assemblea deve essere convocata, con ogni mezzo	
	possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro 30 giorni dalla data di	
	richiesta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo della	
	riunione e l'ora d'inizio.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, adottate in conformità al presente Statuto e	
	a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o	
	dissenzienti.	
	L'Assemblea di Soci:	
	a) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle	
	attività sociali svolte;	
	b) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il rendiconto	
	economico e finanziario o il bilancio o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto	

	idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'associazione.	
	c) Approva il programma annuale e pluriennale d'iniziative, di attività,	
	d'investimenti e anche eventuali interventi straordinari;	
	d) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, ove previsto, il soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti;	
	e) Elegge ogni 3 (tre) anni il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito	
	alle dimissioni dei membri dello stesso, previa determinazione del numero, nonché	
	altri eventuali organi sociali;	
	f) In mancanza del revisore verifica e delibera sulla regolarità amministrativa e	
	gestionale;	
	g) Propone le modifiche allo Statuto;	
	h) Indirizza l'azione del Consiglio Direttivo e ne verifica l'operato;	
	i) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove	
	azione di responsabilità nei loro confronti;	
	j) Delibera, in fase di ricorso, sulle esclusioni dei soci, in mancanza dell'organo	
	di garanzia;	
	k) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'associazione;	
	l) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua	
	competenza;	
	m) E' regolarmente costituita in via ordinaria con la presenza della metà più uno	
	dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 2 ore dopo la prima,	
	l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e	
	delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;	

n)	E' convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno; in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei soci. In tal caso l'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di richiesta;	
o)	Pubblicizza la convocazione dei soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell'Associazione o tramite ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione. La convocazione dovrà contenere il luogo, l'ora d'inizio della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno;	
p)	E' presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa sia in via ordinaria sia in via straordinaria. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno può avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo (1/3) dei presenti, a scrutinio segreto. Le deliberazioni attuate dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. L'Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi:	
a)	Stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 elementi;	
b)	Elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto e approva il regolamento per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci;	
c)	Il Presidente dell'Assemblea dei Soci comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche;	
d)	La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha	

ottenuto il maggior numero di voti;

e) Dei lavori dell'Assemblea dei soci deve essere redatto processo verbale.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo o di Amministrazione:

a) E' l'organo esecutivo e amministrativo dell'associazione ed è formato con diritto di voto dai rappresentanti, scelti fra gli associati maggiorenni, eletti dall'Assemblea dei Soci e, con solo voto consultivo;

b) Elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Segretario. Nel caso di più Vice Presidenti elegge, su proposta del Presidente, un Vice Presidente vicario;

c) Precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione;

d) Può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari. In questo caso nomina professionisti, coordinatori e quant'altro ritenuto utile per la realizzazione dei programmi associativi;

e) Dura in carica 3 (tre) anni. Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, gli subentra il primo dei non eletti, fino a scadenza di mandato; se tale modalità non può essere attuata, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tale caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

f) E' convocato dal Presidente in via ordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità

	e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti; in	
	entrambi i casi il Consiglio Direttivo deve essere convocato non oltre 15 giorni dalla	
	data di richiesta;	
	Delle deliberazioni assunte è redatto processo verbale a cura del segretario, che lo	
	firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione	
	dei soci che richiedano di consultarlo.	
	Il Consiglio Direttivo:	
	a) Formula i programmi dell'attività sociale, redige il rendiconto economico-	
	finanziario con la eventuale relazione di missione, nei casi previsti dalla legge, e lo	
	sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Le modalità di redazione di tali	
	documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le	
	Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali	
	che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il	
	Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano	
	in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a	
	disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione	
	le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari	
	nonché gli effetti prodotti dall'attività;	
	b) Convoca e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;	
	c) Determina la quota associativa annuale stabilendone i termini per il	
	versamento;	
	d) Stipula tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale ivi compresi i conti correnti	
	bancari con firma disgiunta, nonché ogni altro eventuale rapporto con gli istituti	
	bancari;	

e)	Definisce i Regolamenti interni ed il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea de Soci;	
f)	Delibera l'ammissione dei nuovi soci;	
g)	Decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare;	
h)	Decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i princìpi ispiratori del presente Statuto;	
i)	E' tenuto a verbalizzare le sue decisioni.	
Art. 11 – Il Presidente		
	Il Presidente:	
a)	E' il legale rappresentante dell'associazione e rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o mediante i suoi delegati;	
b)	Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'attuazione delle delibere;	
c)	Stipula tutti gli atti inerenti l'attività dell'Associazione;	
	In caso d'impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce nei suoi compiti. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo dell'associazione è convocato dal Vicepresidente vicario.	
	Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.	
Art. 12 – Gratuità degli incarichi e soci lavoratori		
	L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a	

	favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.	
	L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.	
	Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017.	
	Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero dei soci.	
	L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.	
	Art. 13 – Rappresentanza e poteri	
	Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi.	
	L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio.	
	Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è sufficiente la firma del Presidente, oppure quella di uno dei componenti del Consiglio Direttivo a ciò designato.	

	Il Consiglio Direttivo può nominare un altro componente per le incombenze di cui	
	sopra in sostituzione del componente designato, in caso di assenza o impedimento di	
	quest'ultimo.	
	Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito	
	processo verbale.	
	Art. 14 – Modifiche Statutarie	
	Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate	
	all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) degli associati;	
	Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di	
	almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea	
	qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi (2/3)	
	dei presenti.	
	Art. 15 - Scioglimento	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio	
	occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati presenti	
	all'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno;	
	In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo	
	dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge,	
	ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti	
	preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e	
	vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.	
	Art. 16 – Risorse economiche	

	L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo	
	svolgimento delle attività da:	
	a) quote e contributi degli associati;	
	b) eredità, donazioni e legati;	
	c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,	
	anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati	
	nell'ambito dei fini statutari;	
	d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;	
	e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche	
	attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in	
	maniera ausiliaria e sussidiaria, secondaria e strumentale, e comunque finalizzate al	
	raggiungimento delle finalità istituzionali;	
	g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento	
	(raccolta fondi), quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di found	
	raising;	
	i) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;	
	j) Partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi,	
	nonché gli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;	
	k) Entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per	
	finalità di sovvenzione;	
	l) altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.	
	16.2 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa	

	vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.	
	E' fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.	
	E' fatto divieto di ripartire, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.	
	Art. 17 – Rendiconto economico-	
	L'anno finanziario e sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.	
	Il rendiconto economico finanziario, ovvero - nei casi previsti dalla legge - il bilancio di esercizio o il bilancio sociale, viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea dei Soci.	
	L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017.	

Art. 18 – Organo di controllo e revisore legale dei conti